## Legge federale sui diritti politici

(Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare)

## Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del 12 maggio 2009<sup>1</sup> della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati;

visto il parere del Consiglio federale del 20 maggio 2009<sup>2</sup>,

decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 1976<sup>3</sup> sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 68 cpv. 1 lett. c

- <sup>1</sup> La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per una iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:
  - c. una clausola di ritiro ai sensi dell'articolo 73;

Art. 73a (nuovo) Ritiro incondizionato e ritiro condizionato

- <sup>1</sup> Il ritiro di un'iniziativa popolare è di massima incondizionato.
- <sup>2</sup> Tuttavia, se al più tardi al momento del voto finale sull'iniziativa popolare l'Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato di iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare.
- <sup>3</sup> Il ritiro condizionato ha effetto immediato:
  - a. alla scadenza inutilizzata del termine di referendum contro il controprogetto;
  - con l'accertamento giuridicamente valido della non riuscita del referendum contro il controprogetto; o
  - c. in caso di referendum, con l'omologazione secondo l'articolo 15 capoverso 1 del risultato della votazione popolare in cui il controprogetto è stato accettato.

2009-1092

<sup>1</sup> FF **2009** 3019

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> FF **2009** 3037

<sup>3</sup> RS 161.1

Art. 74 cpv. 2 e 2bis (nuovo)

<sup>2</sup> Abrogato

<sup>2bis</sup> In caso di ritiro condizionato a favore di un controprogetto indiretto, il Consiglio federale sottopone l'iniziativa popolare al voto del popolo e dei Cantoni entro dieci mesi dall'accertamento definitivo secondo l'articolo 15 capoverso 1 del risultato della votazione popolare in cui il controprogetto indiretto è stato respinto.

Art. 90a (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...

Alle iniziative popolari federali che sono pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge si applica il nuovo diritto.

П

Modifica del diritto vigente

La legge del 13 dicembre 2002<sup>4</sup> sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 105 cpv. 1bis (nuovo)

<sup>1 bis</sup> Se un disegno di atto legislativo, sotto forma di legge federale e strettamente connesso all'iniziativa popolare, si trova nella procedura di appianamento delle divergenze, l'Assemblea federale può prorogare di un ulteriore anno il termine di trattazione.

Art. 173 n. 7 (nuovo)

7. Disposizione transitoria dell'articolo  $105~\rm cpv.~1^{bis}$  conformemente alla modifica del ... della presente legge

Alle iniziative popolari federali pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge si applica il nuovo diritto.

Ш

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2010. In caso di referendum e di accettazione della legge in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.